



**CITTA' DI REGGIO CALABRIA**  
**Il Sindaco**

ORDINANZA N. 94 del 9 OTT. 2008

OGGETTO: contrasto alla prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana.

**IL SINDACO**

Premesso che:

- si è riscontrato che il fenomeno della prostituzione su strada, nonostante le azioni di contrasto poste in essere dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Municipale, è in fase di crescita ed è arrivato ad interessare alcune aree centrali della città;
- tale fenomeno incide negativamente sulla libera e pacifica fruizione degli spazi pubblici suscitando allarme sociale anche in connessione di episodici fatti criminali legati al mondo dello sfruttamento della prostituzione verificatisi sul territorio comunale o fatti emergere dall'attività investigativa degli organi di polizia;
- i comportamenti analizzati offendono la pubblica decenza e generano una forma di degrado e di abbandono delle aree in cui si manifestano con continuità;
- il fenomeno illegale, per le forme con cui si manifesta, genera rischi per la sicurezza della circolazione stradale e quindi per l'incolumità pubblica;

Ritenuto quindi necessario adottare provvedimenti per contrastare il meretricio su strada con il fine di limitare le conseguenze negative sulla sicurezza urbana e sull'incolumità pubblica, nonché per contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione;

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

Visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 354 dell'08 settembre 2008, avente ad oggetto l'aumento degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali;

Vista la comunicazione preventiva inoltrata al Prefetto della provincia di Reggio Calabria;



## CITTA' DI REGGIO CALABRIA

*Il Sindaco*

### ORDINA

**In tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestino comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. E' fatto, inoltre, divieto di assumere atteggiamenti, modalità e comportamenti ovvero indossare abbigliamento che manifestino inequivocabilmente l'intenzione di adescare o esercitare l'attività di meretricio.**

Qualora il trasgressore si trovi a bordo di un veicolo, la violazione si concretizza con la semplice fermata per consentire di contattare il soggetto dedito al meretricio ovvero di permettere la salita sul proprio veicolo.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra € 25,00 ed € 500,00 con pagamento in misura ridotta dell'importo di € 300,00, come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 354 dell'08 settembre 2008, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso, oltre che al Comando di Polizia Municipale, alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Reggio Calabria, alla Questura di Reggio Calabria, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando provinciale Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO  
Dr. Giuseppe Scopelliti